

REGOLAMENTO SERVIZIO RIMESSAGGIO ABD AIRPORT SPA

Con il presente Regolamento l'ABD AIRPORT SPA,

con sede in Bolzano, via Aeroporto Francesco Baracca 1, (da ora innanzi per brevità "ABD") – C.F. e Partita Iva n. 01460810219, PEC: abd-airport@pec.rolmail.net,

disciplina il servizio di rimessaggio dell'aeromobile presso l'aeroporto di Bolzano.

Ogni qualvolta verranno usate nel presente Regolamento le seguenti parole avranno il seguente significato:

- **Servizio di rimessaggio giornaliero:** periodo compreso tra le ore 12:00 alle ore 11:00 del giorno seguente;
 - **Servizio di rimessaggio di durata:** servizio goduto senza interruzione per un periodo superiore a giorni trenta; per interruzione s'intende la conclusione del rapporto al momento del pagamento dell'importo dovuto.
- 1) La richiesta del Cliente del servizio di rimessaggio (in appresso per brevità "Servizio") verrà soddisfatta discrezionalmente, in ragione delle esigenze tecnico/operative dell'ABD ed in ragione della disponibilità individuata dalla stessa ABD.
 - 2) Nel soddisfare la richiesta del Cliente, l'ABD rispetterà il seguente ordine di preferenza:
 - a) richiesta che prevede l'erogazione del Servizio ad aeromobili di peso al decollo superiore a 3 ton (arrotondato alla tonnellata superiore);
 - b) richiesta da parte di un Cliente che abbia utilizzato il Servizio per un periodo continuativo non inferiore a tre anni antecedenti alla richiesta.
 - 3) In ragione dell'ordine di preferenza previsto dal precedente articolo 2), l'ABD durante l'erogazione del Servizio, potrà spostare l'aeromobile presso altro spazio, anche all'aperto, senza possibilità per il Cliente di eccepire alcunché, salvo il ricalcolo eventualmente della tariffa.
 - 4) La richiesta dovrà pervenire alla PEC abd-airport@pec.rolmail.net utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale www.bolzanoairport.it e farà fede la data e l'ora di ricevimento indicata dal sistema PEC dell'ABD. L'ABD potrà consentire la consegna a mano e in tale ipotesi fa fede la data e l'ora di ricevimento posta dal funzionario ABD.
 - 5) La richiesta una volta accettata, con comunicazione da inviare ove possibile alla PEC del Cliente, oppure ad un indirizzo e-mail che produce lo stesso effetto, oppure confermata dall'operatore ABD nel caso di presentazione personale della richiesta, sottoscritta per accettazione da parte di un funzionario dell'ABD, sarà vincolante per il Cliente stesso, senza possibilità cedere il contratto o modificare l'aeromobile interessato al Servizio ed indicato sulla richiesta. In particolare, nell'ipotesi di sostituzione di aeromobile, il precedente accordo decade automaticamente e il Cliente sarà tenuto a presentare una nuova richiesta la cui accettazione dipenderà dalla dimensione dell'aeromobile; qualora ABD ravvisi difficoltà nella fornitura del servizio al nuovo aeromobile la stessa potrà esimersi dalla fornitura del servizio senza che il cliente abbia la facoltà di obiettare. L'accettazione della richiesta comporterà il diritto del Cliente ad usufruire del Servizio per il periodo indicato da ABD sulla richiesta stessa.

Nel caso di Servizio di rimessaggio di durata, le parti hanno la possibilità di recedere dal rapporto, senza obbligo di motivazione, dando un preavviso scritto, anche a mezzo e-mail di 3 (tre) mesi

all'indirizzo PEC abd-airport@pec.rolmail.net e all'indirizzo indicato dal Cliente nel modulo di richiesta.

Nel caso di Servizio di rimessaggio giornaliero le parti hanno la facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Nell'ipotesi di recesso l'aeromobile sarà trainato dall'ABD a spese del cliente sul "parcheggio 200" oppure "300" (vedasi la Aerodrome Chart pubblicata nell'AIP Italia), senza rispondere di eventuali danni da eventi atmosferici o cagionati da terzi. In tali ipotesi il Cliente non potrà vantare alcunché, neanche a titolo di risarcimento dei danni. Anche nell'ipotesi di sospensione l'aeromobile sarà trainato dall'ABD a spese del cliente sul parcheggio 200 oppure 300, senza rispondere di eventuali danni da eventi atmosferici o cagionati da terzi. La sospensione del servizio viene comunicata tempestivamente via e-mail oppure, ove possibile via PEC all'indirizzo indicato dal Cliente nel modulo di richiesta oppure all'interno del Contratto.

- 6) L'accettazione della richiesta comporta l'obbligo per il Cliente di corrispondere la tariffa prevista dal sito istituzionale www.bolzanoairport.it/tariffario/prestazioni/extrahandling Resta salva la possibilità dell'ABD di definire e concordare una tariffa particolare in ragione dell'andamento del Servizio o di particolari elementi che giustificano una diversa quantificazione. La tariffa comprende, oltre il prezzo per il Servizio, anche i costi fissi per l'illuminazione e consumo di energia elettrica necessari per l'operatività dell'aeromobile ed è soggetto all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) accertati dall'ISTAT verificatosi rispetto all'anno precedente di quello di riferimento, con applicazione dello stesso a inizio di ogni anno solare. Non saranno comprese nella tariffa, e costituiranno, pertanto, un importo aggiuntivo dovuto, i diritti di sosta dell'aeromobile di competenza dell'erario. Questi saranno calcolati sulla base di quanto definito da ENAC, ad esclusione delle prime 2 (due) ore di stazionamento, salvo successive modifiche e integrazioni. Nel caso di servizio di rimessaggio di durata, l'importo dovuto potrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul conto bancario dell'ABD presso la Cassa Rurale di Bolzano C/C IT97G0808111603000303016668 entro 10 gg. data fattura o a mezzo di carte di credito e debito intestate al soggetto che firma la richiesta o che risulta proprietario o utilizzatore dell'aeromobile. In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni saranno a carico del Cliente gli interessi di mora (D.lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni) nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 8 (otto) punti percentuali decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Nel caso di Servizio di rimessaggio giornaliero il corrispettivo del servizio assieme alle tasse aeroportuali è dovuto prima del decollo con pagamento in contanti o a mezzo di carte di debito o credito. Qualora non vengano rispettati le condizioni su riportate, il servizio viene immediatamente sospeso (con gli effetti descritti al punto 5 – vedi "recesso") e la somma dovuta diventa esigibile prima del decollo dell'aeromobile.
- 7) Il Servizio, con particolare riferimento alla singola prestazione di movimentazione dell'aeromobile dentro/fuori dell'hangar, sarà di competenza esclusiva del personale ABD. Per l'ottenimento del Servizio è fatto obbligo al Cliente di formulare la relativa richiesta con un preavviso minimo di 3 (tre) ore. In difetto di preavviso il Servizio verrà erogato compatibilmente con la disponibilità di personale da parte dell'ABD. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo mail, via telefono o via telefax al capo servizio di turno tramite i seguenti contatti: coordinator@bolzanoairport.it, tel. 0471/255204

e telefax 0471/255202. ogni movimentazione è soggetta alla tariffa indicata nel listino pubblicato sul sito istituzionale ABD.

- 8) L'ABD potrà autorizzare il Cliente ad effettuare la movimentazione dell'aeromobile dentro/fuori dell'hangar, a condizione che lo stesso sia dotato della necessaria competenza, che verrà valutata discrezionalmente dall'ABD, nonché dell'ideale attrezzatura per la movimentazione dell'aeromobile (in particolare, di una propria barra di traino). In ogni caso la movimentazione dovrà essere effettuata in presenza del personale ABD che supervisionerà allo svolgimento delle operazioni. Qualsiasi spostamento dell'aeromobile dentro/fuori dall'hangar dovrà essere preventivamente richiesto dal Cliente al Caposervizio della ABD. L'ABD, a suo insindacabile giudizio, lo autorizzerà solo qualora non rechi pregiudizio alla sicurezza e al patrimonio altrui. La supervisione del personale ABD alle operazioni di movimentazione dell'aeromobile sarà fatturata al Cliente secondo il tariffario in vigore.
- 9) Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 7) e 8) non si applicano al rimessaggio degli aeromobili negli hangar numero 4 e 6, destinati al ricovero di un solo aeromobile, per i quali non sussistono quindi i rischi alla sicurezza e alla proprietà altrui. Il Cliente al quale viene fornito il servizio di rimessaggio negli hangar numero 4 e 6 potrà quindi provvedere in maniera autonoma alla movimentazione del suo aeromobile dentro/fuori dall'hangar, senza che sia necessaria la preventiva richiesta al Caposervizio, né tantomeno la supervisione del personale ABD alle operazioni.
- 10) L'accesso all'aeromobile da parte di terzi sarà consentito solo previo avviso al capo servizio. Il Cliente dovrà fornire per iscritto all'ABD– terminal@bolzanoairport.it i dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, copia del documento d'identità e recapito telefonico) delle persone autorizzate ad accedere al proprio aeromobile ricoverato, specificando la tipologia di accesso (a) accesso al velivolo per operazioni all'interno dell'aeromobile, b) movimentazione del velivolo al suolo, oppure c) uso del velivolo) .L'ABD si limita a concedere l'accesso alle persone autorizzate. Il Cliente deve far domanda all'ABD per ottenere, come da normativa vigente, una Tessera di Ingresso Aeroportuale (T.I.A.), con l'obbligo di portarla in modo visibile all'accesso e durante la permanenza nelle zone aeroportuali che riguardano l'aeromobile di competenza. Persone sprovviste della T.I.A. devono richiedere una *Tessera di Ingresso Visitatore* (T.I.V.) ovvero "VISITOR PASS" al banco GENERAL AVIATION o al banco Informazioni, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'ABD – www.bolzanoairport.it - di norma 48 (quarantotto) ore prima dall'ingresso in area "air side", e dovranno essere scortate da persona autorizzata. Sia il rilascio della T.I.A., sia di un "VISITOR PASS", nonché la scorta qualora fornita dall'ABD, sono a pagamento.
- 11) L'aeromobile dovrà essere stazionato con i freni sbloccati. Il Cliente si impegna a non depositare, neppure temporaneamente, materiali ad alto rischio d'infiammabilità e/o sostanze esplosive, eccezion fatta per il carburante imbarcato e le dotazioni di bordo. Il Cliente dovrà tenere le porte dell'aeromobile chiuse a chiave. L'ABD dichiara di non rispondere per l'eventuale asportazione di oggetti lasciati a bordo dell'aeromobile.
- 12) Al verificarsi di eventi eccezionali e/o per l'ABD costituenti forza maggiore (p.es. attuazione del piano di emergenza aeroportuale, altre emergenze o calamità naturali, manutenzioni ordinarie o straordinarie nonché imposizioni da parte delle autorità) il Servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza preavviso da parte dell'ABD; l'aeromobile sarà trainato dall'ABD a spese del cliente sul parcheggio 200 oppure 300, senza rispondere di eventuali danni da eventi atmosferici o cagionati da terzi.

- 13)** Prima di poter usufruire del Servizio di rimessaggio di durata, pena la risoluzione del contratto, il Cliente dovrà versare o consegnare all'ABD una cauzione infruttifera, il cui ammontare sarà indicato sull'accettazione della richiesta e calcolata in ragione della durata prevista per il Servizio, corrispondente ad almeno 3 mensilità. Resta inteso che in caso di garanzia prestata precedentemente per lo stesso Servizio, essa potrà essere trasferita a copertura della successiva richiesta, previo congruo conguaglio, qualora necessario. In caso di mancato pagamento di tutto o parte della tariffa, l'equivalente verrà trattenuto dalla cauzione con obbligo di reintegrazione della stessa entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'ABD. Trascorso tale termine senza che il Cliente abbia provveduto a ripristinare la cauzione, l'ABD avrà la facoltà di risolvere il contratto e trainare l'aeromobile sul parcheggio 200 oppure 300, senza rispondere di eventuali danni da eventi atmosferici o cagionati da terzi.
- 14)** Il Cliente prima della consegna dell'aeromobile all'ABD, deve dare evidenza all'ABD della copertura assicurativa dell'aeromobile contro danni in superficie. Il cliente deve altresì fornire anticipatamente prova dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi inerente a danni cagionati dall'impiego di attrezzature specifiche allo stazionamento del proprio aeromobile.
- 15)** Il Cliente esonera espressamente l'ABD da ogni responsabilità per i danni che possono derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri clienti o di terzi, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio o fornitura posta a carico dell'ABD. Nell'ipotesi di danni cagionati per fatto di terzi, quindi non imputabili all'ABD, il Cliente si obbliga ad avanzare ogni richiesta al terzo senza alcun coinvolgimento dell'ABD. Nell'ipotesi di responsabilità imputabile all'ABD, il Cliente si obbliga ad avanzare richiesta direttamente alla Compagnia di Assicurazione che copre per la Responsabilità Civile la stessa ABD, la quale al momento del sinistro indicherà gli estremi della Polizza.
- 16)** Il Cliente dichiara di conoscere le norme, i regolamenti e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità in ordine ai movimenti ed alle attività/operazioni da svolgersi nell'ambito aeroportuale reperibili sul sito istituzionale dell'ENAC p.es. <https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/ordinanze/nord-est> e dell'ABD <https://www.bolzanoairport.it/rds-regolamento-di-scalo-it.htm> e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'erogazione del servizio, esonerando espressamente l'ABD da qualsiasi responsabilità che possa, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni.
- 17)** In aggiunta alle ipotesi previste negli articoli precedenti e fermo restando il diritto di recesso e/o di sospensione del Servizio, il rapporto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato (data invio comunicazione al Cliente via e-mail oppure ove possibile via PEC), al verificarsi delle seguenti circostanze:
- a) revoca/decadenza delle autorizzazioni all'ABD relative all'esercizio aeroportuale;
 - b) opposizione dell'Ente Nazionale Aviazione Civile all'erogazione del Servizio al Cliente;
 - c) inosservanza, da parte del Cliente degli obblighi e dei divieti di cui al presente Regolamento e/o a quelli specifici previsti dall'accettazione della richiesta;
 - d) manifestata incompatibilità con gli altri clienti o concessionari diretti ENAC, che ricoverano il proprio aeromobile nella stessa struttura; la decisione ultima sulla incompatibilità spetta a insindacabile giudizio all'ABD;

- e) violazione delle ordinanze ENAC e/o disposizioni dell'ABD;
- f) in seguito a n. 2 (due) richiami scritti, da inviare all'indirizzo indicato nella richiesta o nel contratto, qualunque sia il motivo del/dei richiamo/i.

Al verificarsi di una ipotesi di risoluzione, ad eccezione della fattispecie prevista dalla lettera a) e lettera b), l'ABD invierà la contestazione e consentirà al Cliente di presentare le proprie giustificazioni entro e non oltre 7 (sette) giorni solari consecutivi. Decorso il termine, l'ABD adotterà la propria decisione. Nel caso di risoluzione l'aeromobile oggetto del servizio sarà trainato dall'ABD a spese del cliente sul parcheggio 200 oppure 300, senza rispondere di eventuali danni da eventi atmosferici o cagionati da terzi.

18) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento Europeo sulla protezione e trattamento dei dati personali", ABD informa il Cliente che i dati personali da quest'ultimo forniti per la richiesta di rimessaggio in hangar formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della struttura di ABD, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento UE 679/2016. ABD desidera in particolare informare il Cliente di quanto segue: ABD AIRPORT SPA è Titolare del trattamento con sede in Via Aeroporto Francesco Baracca n. 1 Bolzano (BZ) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Reggiani Consulting S.r.l. con sede in Via A. Pacinotti, n. 13 39100 Bolzano (BZ). Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato i dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L'eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i diritti del Cliente in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti per le finalità connesse alla richiesta di ricovero dell'aeromobile e la relativa fatturazione e pertanto un eventuale rifiuto del Cliente di fornirli comporterà l'impossibilità al titolare di eseguirla o di fornirle parzialmente il servizio. ABD informa il Cliente che può esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Il Cliente ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non gli siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti il Cliente può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all'indirizzo indicato sopra o una email all'indirizzo info@bolzanoairport.it oppure inviando una email all'RPD dpo@pec.brennercom.net.

19) I contratti di rimessaggio già in essere alla data del presente regolamento continuano a essere mantenuti in vigore sino alla scadenza degli stessi o sino alla disdetta da parte di una delle parti contrattuali. L'eventuale rinnovo verrà regolato ai sensi del presente regolamento.

Approvato il 02/04/2021

Direttore Generale
Mirko Kopfsguter

